

D.M.

18-6-2002

Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della L. 8 gennaio 2002, n. 1.

Publicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2002, n. 159.

Epigrafe

Premessa

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Allegato A

D.M. 18 giugno 2002 ⁽¹⁾.

Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del *D.L. 12 novembre 2001, n. 402*, convertito in legge dall'*art. 1 della L. 8 gennaio 2002, n. 1*.

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2002, n. 159.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 236, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'[art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);

Visti, in particolare, gli [articoli 49 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999](#), che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il [decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402](#), convertito in legge dall'[art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1](#), recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario;

Visto l'[art. 1, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 402 del 2001](#), ai sensi del quale il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione;

Considerato che le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, e le province autonome di Trento e Bolzano hanno formalmente manifestato la loro disponibilità a curare l'istruttoria dei procedimenti di cui al citato [art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge n. 402 del 2001](#);

Decreta:

1. Le regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, e le province autonome di Trento e Bolzano, sono autorizzate a compiere gli atti istruttori di verifica per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in Paesi non appartenenti all'Unione europea ⁽²⁾.

(2) Articolo così modificato prima dall'*art. 1, D.M. 2 agosto 2002* (Gazz. Uff. 27 agosto 2002, n. 200), poi dall'*art. 1, D.M. 27 novembre 2002* (Gazz. Uff. 21 dicembre 2002, n. 299) e dall'*art. 1, D.M. 18 settembre 2003* (Gazz. Uff. 3 ottobre 2003, n. 230) e, infine, dall'*art. 1, D.M. 11 giugno 2009*, (Gazz. Uff. 26 giugno 2009, n. 146). L'autorizzazione alla regione Lazio prevista dal presente articolo è stata revocata dall'*art. 1, D.M. 1° febbraio 2007* (Gazz. Uff. 21 febbraio 2007, n. 43). L'autorizzazione alla regione Emilia-Romagna prevista dal presente articolo è stata revocata dall'*art. 2, D.M. 11 giugno 2009* (Gazz. Uff. 26 giugno 2009, n. 146).

2. Gli enti di cui all'*art. 1*, ricevono le domande di riconoscimento dei citati titoli, ne verificano la correttezza formale, assicurano che siano stati prodotti tutti i documenti necessari per la completa valutazione del percorso formativo del richiedente e, ove necessario, richiedono eventuali integrazioni documentali.

3. Al termine dell'istruttoria, la documentazione relativa ad ogni singola domanda di riconoscimento, viene inviata in fotocopia al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, unitamente alla scheda di riepilogo di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritta dal responsabile del procedimento, in cui devono essere indicati:

cognome, nome, data di nascita, nazionalità e indirizzo di colui il quale richiede il riconoscimento;

denominazione esatta, e anno di conseguimento del titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria per cui è inoltrata domanda di riconoscimento;

città e Stato in cui il richiedente ha conseguito il titolo;

denominazione dell'istituzione scolastica presso cui il titolo è stato conseguito;

il numero di anni di scolarità di base;

il numero di anni di corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede il riconoscimento;

il numero totale delle ore di cui si compone il corso di cui sopra, con chiara distinzione delle ore di teoria e di quelle di pratica;

l'elenco dei documenti prodotti, con specifica indicazione di quelli richiesti ma non presentati dall'interessato;

l'indicazione del responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria;

l'indicazione dell'ufficio presso cui sono conservati i documenti in originale o in copia autentica;

motivata proposta in ordine all'accoglimento o non della richiesta di riconoscimento.

4. Il Ministero della salute provvede alle opportune verifiche, acquisendo, ove necessaria, il parere della Conferenza dei servizi di cui agli *articoli 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115*, e 14 del *decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319*, e adotta i provvedimenti di competenza.

5. Il decreto di riconoscimento del titolo, una volta adottato, è trasmesso all'interessata all'indirizzo indicato nella scheda di riepilogo di cui all'art. 3.

Dell'avvenuto riconoscimento, è contestualmente informato l'ente che ha istruito la pratica. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di diniego del riconoscimento.

6. Nel caso in cui sorgano dubbi sulla autenticità o sulla regolarità della documentazione prodotta, gli enti di cui all'art. 1 trasmettono la stessa, in originale o in copia conforme, al Ministero della salute, che provvede agli accertamenti per il tramite del Ministero degli affari esteri e delle altre autorità competenti.

SCHEDA DI RIEPILOGO

Dati del richiedente:

cognome

nome

nat

a

il

cittadino

indirizzo (a cui verranno inviate tutte le comunicazioni)

Denominazione esatta del titolo di studio

anno di conseguimento

Città in cui il titolo è stato conseguito

Stato in cui il titolo è stato conseguito

Istituzione scolastica che ha rilasciato il titolo

Numero di anni di scolarità di base

Durata del corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede il riconoscimento

Numero di ore di cui si compone il corso:

ore di teoria

ore di pratica

Elenco dei documenti prodotti:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Elenco dei documenti
mancanti:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Dati dell'ente

Nome, cognome e qualifica del responsabile del procedimento che
ha curato l'istruttoria

Ufficio presso cui sono conservati i documenti in originale e in
copia autentica

motivata proposta in ordine all'accoglimento o non della richiesta
di riconoscimento

Data

Firma
